

Legge regionale 10 giugno 2002, n.19

**Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n.12 . (Disciplina dell'attività contrattuale regionale).**

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Programma dell'attività contrattuale)

1. Lo svolgimento dell'attività contrattuale si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento e della programmazione delle forniture e dei servizi.

2. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'articolo 2 deliberano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il proprio programma annuale dei contratti, relativo all'acquisizione di forniture e servizi con esclusione di quelli di acquisire in economia ai sensi dell'articolo 22.

3. Il programma, aggiornato periodicamente, contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con l'indicazione dell'importo presunto, dei tempi previsti per l'avvio della procedura e delle strutture competenti.

4. Il programma approvato dalla Giunta regionale è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

5. Se circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma e l'urgenza non ne consente il previo adeguamento, il dirigente di cui all'articolo 4 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura

organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.

6. Entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti predispone l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull'attività contrattuale svolta che illustra tra l'altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi".

## ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Acquisti centralizzati)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione ed economicità, di miglioramento dei livelli di servizio e di semplificazione dei procedimenti, hanno facoltà di avvalersi, anche per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. Nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non si avvale delle convenzioni di cui al comma 1 e procede all'acquisizione di beni e servizi in modo autonomo, il dirigente motiva il relativo provvedimento e adotta i prezzi delle suddette convenzioni come importo stimato a base di gara."

## ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituita dalla seguente:

"b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria o che, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nelle procedure di gara, non forniscono i documenti richiesti dall'amministrazione";

## Art 4

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2001

1. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituito dal seguente:

"6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attivita' contrattuale".

#### ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituito dal seguente:

"5. Quando l'offerta e' a prezzi unitari, la stessa e' formulata su un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato."

#### ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2001)

L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituito dal seguente:

"Art. 19 - (Anomalia dell'offerta)

1. Quando l'offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il presidente di gara, o la commissione nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18 chiede per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta.

2. Qualora il concorrente non fornisca le giustificazioni o le stesse non siano ritenute congrue l'offerta viene esclusa.

3. Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.

4. Ai fini della valutazione della presunta anomalia di cui al comma 1, il presidente di gara puo' avvalersi del dirigente responsabile del contratto. L'anomalia puo' essere altresì

segnalata autonomamente al presidente di gara dal dirigente responsabile del contratto".

#### ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituita dalla seguente:

"c) quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso destinate all'ampliamento di forniture esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale."

#### ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituito dal seguente:

"4. Ai sensi della normativa regionale in materia di contabilita' e bilancio, gli ordinativi diretti al fornitore costituiscono atto per l'assunzione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; l'apposizione del visto contabile sull'ordinativo e la conseguente registrazione dell'impegno e' condizione necessaria per procedere alla richiesta di fornitura o servizio".

#### ARTICOLO 9

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 12 del 2001 e' sostituito dal seguente:

"Art. 24 - (Incarichi professionali e di consulenza e ricerca)

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali, conferiti a persone fisiche che esercitano l'attivita' professionale individualmente o in forma associata, secondo la normativa vigente, per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica, ad attivita' formativa specializzata nonche' all'acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non

utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Regione.

3. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, eccezionalmente quando siano comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:

- a) prestazione di alta specializzazione;
- b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

4. Gli incarichi professionali il cui valore di stima sia inferiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto, previa valutazione del curriculum del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento.

5. Gli incarichi di consulenza e di ricerca il cui valore di stima sia inferiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto, sulla base della professionalità e dell'esperienza desumibili dal curriculum, da valutarsi in relazione allo specifico incarico da affidare, previa verifica dei requisiti tecnico organizzativi eventualmente necessari e valutazione della congruità degli elementi economici. Di tali valutazioni deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento.

6. Gli incarichi professionali e di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia pari o superiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono conferiti mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, con le modalità di cui all'articolo 21. L'offerta migliore è individuata tramite valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale, degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei curricula dei professionisti che svolgeranno l'incarico.

7. I curricula devono evidenziare le esperienze più significative attinenti all'incarico da conferire, in un numero massimo specificato nel bando di gara o nel capitolato speciale di appalto.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, quando è motivato che un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico, si procede ad affidamento diretto con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

9. Si procede ad affidamento diretto, previa valutazione della

congruità degli elementi economici, nei confronti di enti, aziende, agenzie ed istituti regionali, quando lo svolgimento dell'incarico rientra nelle competenze e finalità previste dalle rispettive leggi istitutive."

#### ARTICOLO 10

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2001 è aggiunta, in fine, la parola: "provvisoria".

#### ARTICOLO 11

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti sono stipulati:

- a) in forma pubblica amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante, qualora il contraente sia stato individuato a seguito di procedura aperta o ristretta;
- b) a mezzo di scrittura privata;
- c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta della amministrazione;
- d) a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio".

#### ARTICOLO 12

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

"3. Il ricorso alla proroga è attivabile esclusivamente:

- a) quando, in presenza di eventi imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali di durata del contratto; in tali casi il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione;
- b) se previsto nel contratto, al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla scadenza dello stesso."

#### ARTICOLO 13

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 12 del 2001)

1. All'articolo 35 della legge regionale n. 12 del 2001, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3bis. Con l'entrata in vigore delle disposizioni

regolamentari di attuazione dell'articolo 34, comma 2, cessa di avere efficacia la disciplina dell'Albo dei Fornitori della Regione Toscana di cui all'articolo 23".